

PROT. 24705 - 8-10-18



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA

Servizio di Supporto

Il funzionario preposto

Al Sindaco
del Comune di
Mola di Bari

All'Organo di
Revisione del
Comune di
Mola di Bari

Al Segretario
generale del
Comune di
Mola di Bari

Al Responsabile del
servizio finanziario
del Comune di
Mola di Bari

CORTE DEI CONTI



0004069-05/10/2018-SC_PUG-T75-P

Oggetto: Delibera n. 129/VSG/2018

Si trasmette la deliberazione in oggetto, adottata nella Camera di consiglio del 28 settembre 2018, ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. n. 149/2011.

Il direttore del Servizio
di supporto

dott.ssa Maria Luce Sciannameo





Deliberazione n. 129/VSG/2018

CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA

composta dai Magistrati

Presidente di Sezione	Agostino Chiappiniello
Consigliere	Stefania Petrucci
Consigliere	Rossana Rummo, Relatore
Primo Referendario	Rossana De Corato
Primo Referendario	Cosmo Sciancalepore
Primo Referendario	Carmelina Addresso
Primo referendario	Michela Muti

a seguito della camera di consiglio del 28 settembre 2018

VISTO l'art.4 del D.lgs. n.149 del 6 settembre 2011 relativo alla relazione di fine mandato comunale e provinciale;

VISTO il D.M. 26 aprile 2013 relativo agli schemi tipo di relazione di fine mandato;

VISTA la sentenza della Corte costituzionale n.219/2013 con la quale, tra l'altro, sono state dichiarate non fondate, nei sensi e nei limiti riportati nella relativa motivazione, le questioni di legittimità costituzionale relative all'art.4 del D.Lgs. n.149/2011;

VISTA la deliberazione n 15/SEZAUT/2015/QMIG della Corte dei Conti;

VISTA l'ordinanza n. 97 con la quale il Presidente della Sezione ha convocato l'odierna camera di consiglio;

UDITO il Magistrato relatore Dott.ssa Rossana Rummo;

FATTO

È pervenuta a questa Sezione in data 30/04/2018, prot.n.1238 la relazione di fine mandato 2015-2018 (prot. n f280 del 27/04/2018) prevista dall'art.4 del D.lgs. n.149/2011 del Comune di Mola di Bari (Città metropolitana di Bari)) interessato dalle elezioni amministrative 2018. La suddetta relazione risulta redatta dal Segretario generale e sottoscritta soltanto dal Commissario straordinario nominato a seguito dello scioglimento del Consiglio comunale e non dal Sindaco uscente. La relazione è munita di certificazione dell'Organo di revisione, ed è stata trasmessa alla Sezione regionale di controllo per la Puglia in data 27 aprile 2018. Risulta attestata, inoltre, dall'ente la data della pubblicazione (27 aprile 2018) effettuata sul sito istituzionale della relazione di fine mandato indicata. Con nota trasmessa a questa Sezione a firma del Segretario generale supplente e indirizzata al Prefetto della Provincia di Bari (ns prot. n.1940 del 04/07/2018) si specifica che il Sindaco aveva fatto pervenire fuori tempo le sue integrazioni al testo della relazione redatta dal Segretario comunale, manifestando la volontà di non sottoscrivere la relazione per la parte di propria competenza.

DIRITTO

L'art.4 del D.lgs. n.149/2011, come modificato dall'art.11 del D.L. n.16/2014, impone a Comuni e Province di redigere una relazione di fine mandato contenente la descrizione dettagliata delle principali attività normative e amministrative svolte durante il mandato. L'art.4, co.2, del D.lgs. n.149/2011 stabilisce che *"La relazione di fine mandato, redatta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale, è sottoscritta dal presidente della provincia o dal sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato. Entro e non oltre quindici giorni dopo la sottoscrizione della relazione, essa deve risultare certificata dall'organo di revisione dell'ente locale e, nei tre giorni successivi la relazione e la certificazione devono essere trasmesse dal presidente della provincia o dal sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. La relazione di fine mandato e la certificazione sono pubblicate sul sito istituzionale della provincia o del comune da parte del presidente della provincia o del sindaco entro i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di revisione dell'ente locale, con l'indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti"*.

Nell'ipotesi di scioglimento anticipato del Consiglio comunale o provinciale, l'art.4, co.3, del D.Lgs. n.149/2011 prevede che *"la sottoscrizione della relazione e la certificazione da parte degli organi di controllo interno avvengono entro venti giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni e, nei tre giorni successivi la relazione e la certificazione sono trasmesse dal presidente della provincia o dal sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. La relazione di fine mandato è pubblicata sul sito istituzionale della provincia o del comune entro e non oltre i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di revisione dell'ente locale, con l'indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti"*.

La Sezione delle autonomie della Corte dei conti con deliberazione n. 15/SEZAUT/2015/QMIG ha enunciato il seguente principio di diritto: *"La relazione di fine mandato costituisce atto proprio del Presidente della Provincia o del Sindaco, non demandabile al Commissario straordinario nominato in seguito allo scioglimento dell'organo consiliare; in assenza di espressa attribuzione normativa, quella prevista dal comma 6 dell'art.4 del D.lgs. n.149/2011 si colloca tra le disposizioni precettive connotate da finalità di tutela della finanza pubblica che spetta all'ente locale portare ad attuazione"* .

ACCERTA

la mancata sottoscrizione da parte del Sindaco del Comune di Mola di Bari, della relazione di fine mandato prevista dall'art. 4 del d.lgs. n. 149 del 2011.

P Q M

La Sezione regionale di controllo per la Puglia, con riferimento al Comune di Mola di Bari (Ba):

- 1) Rileva che, con particolare riferimento alla sottoscrizione della relazione, non risulta rispettata la norma di cui al comma 3 dell'art.4 del d. lgsn.149/2011
- 2) Dispone che copia della presente pronuncia sia trasmessa, a cura della Segreteria della Sezione, al Comune di Mola di Bari (BA) per gli adempimenti di competenza.
- 3) Dispone che l'ente dovrà dare riscontro alla presente pronuncia entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della presente deliberazione.

Così deciso in Bari il giorno 28 settembre 2018.


Il Magistrato relatore

Rossana Rummo



Il Presidente

Agostino Chiappiniello



Depositata in Segreteria il 28/09/2018

Il Direttore della Segreteria

Dottoressa Marialuce Sciannameo

